



PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale – a.s. 2024/2025 – UTILIZZO PALESTRA CONVITTO NAZIONALE M.LUIGIA*

COMPENSO : massimo euro 4.080,00 onnicomprensivo (quattromilaottantaeuro/00)

Controparte: Convitto nazionale Maria Luigia con sede in B.go Lalatta, Parma, C.F. 80006090346

L'anno duemilaventiquattro (2024), in questo giorno _____ (____) del mese di _____ (____) presso la sede della Provincia di Parma in V.le Martiri della Libertà, 15 – Parma,

TRA

la Provincia di Parma (P.I. 80015230347) rappresentata dal Funzionario PO Responsabile Servizio Programmazione Rete Scolastica, Simona Sabbadini, nata a _____, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, Stradone Martiri della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 157/2024, esecutivo ai sensi di legge e della determinazione n. _____, esecutiva il _____;

E

Convitto nazionale Maria Luigia con sede in B.go Lalatta, Parma, C.F. 80006090346, nella persona del suo Dirigente Scolastico



domiciliato per la carica presso l'Istituto medesi-

mo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha deliberato di addivenire alla stipula di una convenzione con Convitto Maria Luigia, sito in Parma . Il Convitto mette a disposizione per un totale massimo di 4 ore settimanali per l'intero anno scolastico 2024/2025 (21 settembre 2024 - 31 maggio 2025) la palestra per lo svolgimento delle attività di educazione fisica del Liceo Sanvitale secondo la seguente scansione oraria: Sabato dalle 9:00 alle 13:00 per 4 ore.

ART. 2 - ART. 2 - Il corrispettivo per l'utilizzo della palestra oggetto della convenzione è pari ad euro 4.080,00 onnicomprensivo (comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive), così rateizzato:

Rateo 2024- euro 2.000,00 (omnicomprensivo), con esigibilità al 31.12.2024,

Rateo 2025- euro 2.080,00 (omnicomprensivo), con esigibilità al 30.06.2025.

Il pagamento del rimborso verrà effettuato sul conto di tesoreria n. 315080.

Il rimborso si intende comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive, pulizia locali secondo accordi tra le istituzioni scolastiche.

ART. 3 - Tale convenzione avrà la durata per l'intero anno scolastico 2024/2025

ART. 4 - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo carico della proprietà. **ART. 5** -

Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadataggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al gestore dell'impianto dall'istituto scolastico a cui è stato assegnato l'utilizzo.



ART. 6 – L'Amministrazione si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione e la società di gestione dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore al momento. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità. **ART. 7** – Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. **ART. 8** - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 9** – In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** – Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti di locazione di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 163/2006 non trovano applicazione: a) il codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 e gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. **ART. 11** - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantene-



re riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. **ART. 12** – Il Convitto Maria Luigia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; è registrabile in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

p. la Provincia di Parma

p. Convitto M.Luigia

Il Funzionario Responsabile

Il Rettore

Simona Sabbadini

Adriano Cappellini

firmato digitalmente

firmato digitalmente

